



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 46
DEL 18.07.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Sentenza TAR Piemonte n 920/2016 Comune/Caccia Mario.

L'anno duemilasedici addì 18 del mese di LUGLIO alle ore 15,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
PAGLINO PAOLO	Sindaco	X	
ROSSI SILVIO	Vicesindaco	X	
ZANI MARILENA	Assessore	X	
		3	0

Assiste il Segretario Comunale dott. Gianfranco BRERA.

Il dott. Paolo Paglino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra

Oggetto: Sentenza TAR Piemonte n 920/2016 Comune/Caccia Mario.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato proposto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del suddetto decreto legislativo e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dal successivo articolo 69;

Dato atto che con deliberazione del consiglio comunale n. 7 in data 23.6.2016 il consiglio comunale ha provveduto alla convalida degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016;

Rilevato, in merito al consigliere comunale Dott. Mario Caccia, che il consiglio comunale ha deliberato di rinviare al prossimo consiglio comunale, da convocare entro il 15 luglio 2016, ogni decisione in materia di incompatibilità del consigliere Mario Caccia, cosicché il consigliere Mario Caccia possa formalizzare davanti al Tar la sua rinuncia al ricorso;

Dato atto infatti che il Sig. Caccia Mario, in qualità di parte ricorrente, ha presentato in data 8 maggio 2015, n. cron. 28983, al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte un ricorso amministrativo n. 529/2015 depositato in data 20.5.2015, per l'annullamento e/o riforma e/o declaratoria di inefficacia della ordinanza n. 6/2015 in data 9 marzo, adottata dal responsabile del servizio tecnico del Comune di Granozzo con Monticello con la quale si ordina al sig. Caccia Mario il ripristino e/o la demolizione delle opere eseguite sull'immobile sito in Granozzo con Monticello, Cascina Angiolina n. 1, relativamente alla realizzazione di una piscina che risulta essere stata edificata dentro la fascia di rispetto di nastri stradali;

Dato atto che il consigliere Caccia, in sede di dibattito relativo alla verifica delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità, in merito alla lite pendente con il comune per il ricorso al TAR Piemonte suindicato, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Ho preso atto della lettera prot. n. 3391 del 20 giugno 2016 del Responsabile del Servizio Area Tecnica Manutentiva del Comune di Granozzo con Monticello, relativa alla pratica edilizia n. 9/2015 da me presentata. A questo punto ritengo essere venuto meno il mio interesse a coltivare il giudizio pendente avanti al Tar Regione Piemonte rg. 529/2015 a cui dichiaro di rinunciare. Ritengo quindi non sussistere alcuna causa di incompatibilità". Segue firma autografa;

Preso atto che la deliberazione n. 7 del 23.6.2016 è stata comunicata con apposita notifica, al consigliere Caccia con lettera di accompagnamento n.3791 prot. in data 12.7.2016;

Preso atto che, successivamente alla riunione del consiglio comunale del 23 giugno 2016 è stata depositata in data 24 giugno 2016 la sentenza emessa dal TAR Piemonte Sezione 2^a n. 920/2016 che accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza di demolizione n. 6/2015 emessa dal Comune.;

Preso atto che la suddetta sentenza è stata notificata al comune dai legali del dott. Caccia;

Viste le motivazioni a supporto della sentenza di accoglimento, in base alle quali il giudice amministrativo ha ritenuto sussistere la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della pubblica utilità al ripristino della legalità violata;

Evidenziato in particolare che il TAR eccepisce il fatto che il Comune nulla abbia opposto allorchè fu presentata nel 2002 la d.i.a., che già prevedeva la realizzazione della piscina nelle vicinanze della strada provinciale, integrando quindi un comportamento ascrivibile alla amministrazione, che ha contribuito a creare nel ricorrente un affidamento sulla legittimità della piscina stessa ancorchè collocata in prossimità della viabilità;

Dato atto che la sentenza del TAR rileva che detto affidamento, che merita tutela perché generato da un comportamento del comune, imponeva a quest'ultimo di motivare in maniera specifica la sussistenza del pubblico interesse alla rimozione della piscina, nonché di tutte le ulteriori opere oggetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria, opere sulla cui illegittimità il comune nulla ha mai rilevato ed in relazione alle quali non si comprende, pertanto, per quale ragione non possano essere sanate;

Rilevato che le eccezioni sollevate dal giudice amministrativo nei confronti del Comune devono intendersi correttamente riferite alla Unione Basso Novarese, disciolta nel 2011 su iniziativa del Comune di Granozzo con Monticello, in quanto la gestione dell'ufficio tecnico rientrava nelle funzioni attribuite da questo comune alla suddetta forma associativa;

Ritenuto di non proporre ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Piemonte e di autorizzare il responsabile del servizio tecnico ad adottare gli atti diretti e conseguenti al dispositivo del suddetto provvedimento del giudice amministrativo;

Dato atto che non sussiste necessità di parere ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n.n 267/2000;

Acquisito il parere del segretario comunale ai soli fini di cui al comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di pendere atto della sentenza emessa dal TAR Piemonte n. 920/2016 relativa al ricorso presentato dal Dott. Mario Caccia e di cui è ampiamente detto in premessa.

Di esprimere la volontà di non presentare ricorso al Consiglio di Stato avverso la suddetta sentenza.

Di autorizzare il responsabile del servizio tecnico ad adottare gli atti diretti e conseguenti, al fine di dare esecuzione alla sentenza di cui trattasi.

Di comunicare la presente deliberazione al consiglio comunale in occasione della successiva riunione che sarà convocata, in esecuzione della precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.6.2016, per ogni decisione in materia di incompatibilità del consigliere Mario Caccia.

Di dichiarare il presente atto con successiva e autonoma votazione immediatamente eseguibile.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Paglino Dott. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 20/07/2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 20/07/2016

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

